

Orientamenti normativi in tema di titolarità di beni vacanti al tempo di Leone e di Antemio¹

La questione che è nostra intenzione esaminare s'inquadra in una problematica di più ampio respiro, concernente la collaborazione legislativa fra le due *partes imperii* e l'esigenza, fortemente avvertita da alcuni imperatori, della trasmissione delle norme da una *pars* all'altra². Sotto tale profilo, con riguardo

¹ Queste pagine costituiscono la versione scritta della relazione svolta durante il seminario organizzato presso l'Università del Salento il 21 luglio 2017, nell'ambito del Dottorato di ricerca in 'Diritto dei beni privati pubblici e comuni'. Ho mantenuto l'andamento del discorso originario, pur con qualche modifica, aggiungendo solo poche note essenziali. Conservo il ricordo della squisita ospitalità ricevuta, in quella occasione, dalla collega Francesca Lamberti.

² Sin dagli inizi del secolo scorso, è stata assai discussa tra gli studiosi la questione dell'unità o meno della legislazione, specie dopo la morte di Teodosio I e la divisione formale dell'impero. Una lucida *mise à point* del dibattito dottrinale sul problema venne compiuta, intorno alla metà del secolo scorso, da J. Gaudemet, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^e siècle*, in *Études de droit romain I. Sources et théorie du droit générale*, Napoli 1979, 131-166 = *Studi in onore di Pietro De Francisci II*, Milano 1954, 319-354, cui seguì poco dopo una nota dell'A., *Le partage législatif au Bas-Empire d'après un ouvrage récent*, in *Études de droit romain I cit.* 169-181 = *SDHI*. 21, 1955, 319-331, a un noto saggio di M.A. de Dominicis, *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra Occidente ed Oriente nel Basso Impero romano alla luce delle inscriptiones e subscriptiones delle costituzioni imperiali*, in *Rend. Ist. Lomb. di scienze e lettere*, 87, 1954, 329-487. Lo studioso francese limitava la sua indagine ai decenni che precedettero la separazione formale, ossia dal 364 al 395, in quanto già dal 364 l'impero era di fatto diviso e si rivelava in modo sempre più marcato l'indipendenza dei due governi. A suo avviso (*Le partage législatif cit.* 151-157), se la trasmissione delle leggi dall'una all'altra cancelleria non fu organizzata prima del 429 – allorché Teodosio II annunciava, in CTh. 1.1.5, il suo progetto – ciò significa che l'applicazione generalizzata delle costituzioni venne prescritta solo a partire da quella data; tuttavia l'antica concezione universalistica non era affatto estranea alla legislazione e si manifestò con chiarezza con la stesura di un codice comune a Teodosio e a Valentiniano. Gaudemet, *Le partage législatif cit.* 165-166, conclude che anche fino ad allora la separazione non aveva eretto una barriera tra le due parti, dal momento che ogni imperatore, pur legiferando solo per la sua *pars* – senza obbligo di trasmettere le norme da lui emanate al collega, né di applicare presso di sé quelle del collega – poteva accordarsi con l'altro, nell'ipotesi di affinità di vedute su taluni punti, consentendo l'emanazione di disposizioni di contenuto analogo, ma di portata territoriale limitata. A tale fenomeno di 'particolarismo' legislativo avrebbero tentato di reagire Teodosio II e Valentiniano III mediante la pubblicazione di un codice comune per tutto l'impero. Sul problema dell'unità o separazione legislativa in età tarda si sono soffermati di recente P. Lepore, *Riflessioni sui rapporti burocratico-legislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo impero romano*, Roma 2012, spec. 9-101, e F. Pergami, *Sulla sfera di applicazione delle costituzioni imperiali in età tardoantica*, in E. Dovere (a c. di), *Signa amicitiae. Scritti offerti a Giovanni de Bonfils*, Bari 2018, 156 ss., con riguardo, quest'ultimo, al periodo di coreggenza tra Valentiniano I e Valente (364-375). Attraverso l'esame di una serie di interessanti disposizioni legislative (per esempio CTh. 9.16.7 e 12.6.5), e in dissenso con l'opinione

alla recezione delle costituzioni orientali nel tardo Occidente, una testimonianza

di altri studiosi – tra cui quella di G. de Bonfils, *La legislazione di Valentiniano e Valente*, in *Index* 24, 1996, 394 ss. – Pergami suggerisce l'ipotesi di una supremazia esercitata da Valentiniano sul fratello minore Valente, con riflessi sull'attività di governo e di produzione del diritto. Ciò darebbe sostegno all'idea del mantenimento del principio di unità legislativa anche nel corso del IV secolo. La questione resta aperta, ma in ogni caso a mio avviso si deve convenire con quanto osserva Gaudemet, *Rec.* di M. A. de Dominicis, *Le comunicazioni legislative nel Basso Impero*, in *RHDFE.* 30, 1952, 255: «Le courants doivent être envisagés séparément pour chaque période d'histoire, non pas globalment pour un siècle et demi plein de vicissitudes». Nella medesima direzione si muoveva B. Biondi, *La l. 12 Cod. de aed. priv. 8,10 e la questione delle relazioni legislative tra le due parti dell'impero*, in *BIDR.* 44, 1936-1937, 363 ss., secondo cui alla questione non può darsi una risposta univoca, dovendosi distinguere fra vari momenti storici, in base ai rapporti politici volta per volta intercorrenti fra Oriente e Occidente e al contenuto delle singole leggi. Anche a voler ritenere impensabile un'efficacia automatica, in una *pars*, della normativa emanata dall'altra, occorre tener presente che la forza della tradizione e la fede nell'unità politica e legislativa dell'impero dovevano impedire che le norme delle due *partes* fossero valutate come totalmente estranee fra loro. È vero che si ha prova di costituzioni valutate come inapplicabili in Occidente: un esempio, sulla base delle informazioni desumibili da CTh. 12.1.158 del 397, è nella risposta data da Onorio alle istanze delle popolazioni ebraiche dell'Italia meridionale, che invocavano l'applicazione di una legge, emanata in Oriente, che le avrebbe esonerate dall'adempimento degli obblighi fiscali. La richiesta venne respinta da Onorio con la motivazione che l'estensione di quella norma ai territori sottoposti al suo dominio sarebbe risultata dannosa. Un'altra testimonianza in tal senso è costituita da CTh. 16.5.48 del 410, in cui però è la legge occidentale ad essere considerata non valida nell'altra *pars*. Va rilevato, peraltro, che l'inapplicabilità sancita espressamente da tali disposizioni per i casi da esse regolati lascia supporre che, nel silenzio del testo normativo, vigesse il principio opposto. Per quanto concerne, in particolare, l'età di Teodosio II, la visione di una struttura di governo unitaria e coesa nella funzione legislativa, al di là delle ripartizioni territoriali, venne caldeggiata da G. G. Archi, *Aspetti giuridici dell'Occidente postteodosiano*, in *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano*, Cagliari 1987, 133-135, contro una diversa posizione – sostenuta fra gli altri da F. De Martino, *Storia della costituzione romana V*, Napoli 1975, 238 – tesa a considerare prevalente il principio della separazione su quello dell'unità. Secondo quest'ultimo orientamento, sebbene dal punto di vista giuridico-costituzionale il potere dei due o più Augusti fosse concepito come unitario o collegiale, in realtà i governi di Oriente e di Occidente restarono divisi, e ciò ebbe riflessi sul terreno della legislazione. In tale prospettiva, E. Volterra, *Diritto romano e diritti orientali*, Bologna 1937 (rist. Napoli 1983), 281 nt. 1, affermò non era affatto provato che dopo la divisione dell'impero le *leges generales* emanate in una parte di esso avessero vigore anche nell'altra. Al contrario, secondo Archi, *Aspetti giuridici dell'Occidente* cit. 134 nt. 29, le interferenze della corte di Costantinopoli e di Teodosio II – quale *Augustus* più anziano – sulla politica e sulla legislazione della *pars Occidentis* dovevano rafforzare nei contemporanei il convincimento dell'unità, «che di fatto era destinata a diventare un mito al di là della realtà politica». Sulla stessa linea F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino 1975², 55, pur ritenendo che in quest'epoca il dualismo di governo fosse ormai la regola, parla di «un sentimento dell'unità dell'impero tuttora molto forte nelle popolazioni». È noto che i rapporti fra Teodosio II e Valentiniano III non si svolsero su un piano paritario. Appare significativa in merito, osserva Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976, 19, la lettura dei *Gesta Senatus Romani* del 438, la quale dimostra – insieme alla *potestas emendandi vel revocandi* che Teodosio riservava a se stesso in CTh. 1.1.5 – la supremazia esercitata dall'Augusto di Oriente sul più giovane collega di Occidente.

significativa è fornita da due *novellae* emanate da Antemio nel medesimo giorno, il 19 marzo 468. Tali disposizioni, riportate in Nov. Anth. 2 e 3, miravano a risolvere un problema specifico e sorto intorno alla titolarità di alcuni territori, vale a dire se la proprietà spettasse ai soggetti che li avevano rivendicati in quanto proprietari, oppure ad altri soggetti, legittimati in base a un atto di liberalità imperiale. Oltre alla disciplina sostanziale, che sarà analizzata a breve, è interessante la procedura seguita da Antemio: non solo egli ritenne opportuno, prima di pronunciarsi sul punto, consultare il suo collega d'Oriente – come risulta dall'*incipit* di Nov. Anth. 2 (*Ad consultationem clementiae nostrae dominus et pater meus princeps sacratissimus Leo...*) – ma soprattutto si limitò a recepire gli orientamenti di costui. Leone I il Trace è, infatti, il vero autore del testo riportato nel *principium* e nel § 1 di Nov. Anth. 3, in cui si offre una nuova regolamentazione in materia di spettanza dei beni vacanti. È da notare, inoltre, che la normativa appare accompagnata, specie negli ultimi due paragrafi, da una serie di proposizioni enfatiche, tipiche dello stile pomposo del legislatore tardo-antico.

L'esigenza della cooperazione tra imperatori in ordine alla funzione legislativa si era già posta alcuni decenni prima, con l'imperatore Teodosio II. Nella costituzione con cui, il 26 marzo 429, egli annunciava al mondo bizantino il progetto di una grande impresa codificatoria, si sanciva, nella parte finale, che in futuro ogni disposizione promulgata in una *pars* avrebbe dovuto valere anche nell'altra, essendo l'*imperium coniunctissimum*. Si fissavano le modalità necessarie per dare vigore alle leggi in entrambe le parti: alla trasmissione degli atti ufficiali presso la cancelleria dell'altra *pars imperii* doveva seguire la pubblicazione del testo con le stesse formalità previste per gli editti.

CTh. 1.1.5 (26 mart. 429): (...) *In futurum autem si quid promulgari placuerit, ita in coniunctissimi parte alia valebit imperii, ut non fide dubia nec privata adsertione nitatur, sed ex qua parte fuerit constitutum, cum sacris transmittatur adfatibus in alterius quoque recipiendum scriniis et cum edictorum sollemnitate vulgandum. Missum enim suscipi et indubitanter optinere conveniet, emendandi vel revocandi potestate nostrae clementiae reservata. Declarari autem invicem oportebit nec admittenda aliter. ET CETERA.*

Un decennio più tardi, con la *novella* di pubblicazione del codice, le stesse modalità furono ribadite e precisate. Le costituzioni emanate da Valentiniano *in partibus Occidentis aliove in loco* avrebbero avuto forza di legge anche in Oriente, purché accompagnate da una *pragmatica* imperiale, e lo stesso principio doveva valere per quelle promulgate in Oriente (*in his etiam, quae per Orientem nobis actoribus promulgantur*). La struttura giuridica dell'impero era unica e concerneva tutti gli aspetti della vita dei sudditi,

dunque anche la produzione del diritto, a cominciare dal nuovo codice³.

Nov. Th. 1.5 (15 feb. 438): *His adicimus nullam constitutionem in posterum velut latam in partibus Occidentis aliove in loco ab invictissimo principe filio nostrae clementiae p(er)p(etuo) Augusto Valentiniano posse proferri vel vim legis aliquam obtinere, nisi hoc idem divina pragmatica nostris mentibus intimetur.*
Nov. Th. 1.6: *Quod observari necesse est in his etiam, quae per Orientem nobis actoribus promulgantur...*

Alla medesima visione unitaria s'ispira l'attività legislativa di epoca posteriore. Sono significative, al riguardo, le disposizioni contenute in Nov. Th. 2 pr.-1, emanate nell'autunno del 447, con cui Teodosio stabiliva la *confirmatio* delle proprie *novellae*, alle quali occorre attribuire validità nei territori occidentali dell'impero.

Nov. Th. 2 pr.-1 (1 oct. 447) ... *quam si quid iuris ab altero nostrum postea conderetur, id demum in alterius quoque principis regno vires proprias obtinere, quod generatim constitutum esset et divinis prosequentibus scriptis ad alterum principem fuisset emissum. 1. ...necessarium duximus eas nunc saltem universas tuae serenitati cum nostrae maiestatis subnotatione transmittere, quo subiectis et provinciis et populis sollemniter innotescant earumque vis etiam in occiduis partibus incipiat observari.*

Nonostante che nella rubrica *De confirmatione legum novellarum Divi Theodosii* si faccia menzione della sola 'conferma' delle leggi teodosiane, anche in questa norma si ribadisce il principio della parità tra le due *partes imperii* in ordine alla vicendevole opera di interazione legislativa: Teodosio dichiarava espressamente, al termine della *novella*, che egli, i provinciali e i popoli orientali avrebbero osservato le disposizioni promulgate da Valentiniano e trasmesse in Oriente.

Nov. Th. 2.3: *Eas igitur, domine sancte fili Auguste venerabilis, cunctis ex more facias divulgari et invicem mihi et provincialibus et populis orientalibus cavenda observandaque cum suae manus adumbratione transmitti, quaecumque per idem temporis spatium vestra perennitas generaliter promulgavit.*

Di qualche mese più tardi è la *novella* con cui l'imperatore d'Occidente accoglie e conferma la validità, per i propri territori, della legislazione teodosiana. Sotto la rubrica *De confirmatione legum Divi Theod(osii) Aug(usti) quae latae*

³ Sulla recezione del Codice Teodosiano in Occidente e la sua influenza sulla legislazione successiva v. le indicazioni fornite da L. De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 351 s. e ntt. 113-114; più in generale, sulle procedure di pubblicazione delle leggi in epoca tarda, v. ora S. Puliatti, *Le costituzioni tardoantiche: diffusione e autenticazione*, in *SDHI*. 74, 2008, 103 ss.

sunt post Theodosianum, l'intendimento di Valentiniano è reso manifesto dallo stringato ma enfatico contenuto della *novella* pubblicata agli inizi di giugno del 448 e indirizzata al prefetto del pretorio Albino.

Nov. Valent. 26 pr., *Impp. Theod(osius) et Valent(inianus) AA. Albino II P(raefecto) P(raetorio) et Patricio* (3 iun. 448): *Gloriosissimus principum dominus Theodosius clementiae meae pater leges a se post Codicem nominis sui latas nuper ad nos, sicut repetitis constitutionibus caverat, prosequente sacra praeeptione direxit, Albine p(arens) k(arissime) a(tque) a(mantissime).*

Nel V secolo non si hanno esempi concreti della trasmissione di testi normativi da Occidente a Oriente. È invece documentata la recezione in Occidente di disposizioni imperiali provenienti dall'Oriente. Sotto questo profilo, una testimonianza di notevole interesse, come si è accennato, è data da due costituzioni di Antemio, tese a disciplinare una questione relativa alla spettanza dei *bona vacantia* nei territori italici. Oltre alla finalità, le *novellae* presentano identità di datazione (19 marzo 468) e di destinatario, essendo entrambe indirizzate al prefetto del pretorio Luperciano. Provano l'apporto fornito dalla cancelleria orientale alla *pars Occidentis* e costituiscono l'ultima legislazione di Occidente, prima del crollo definitivo per mano di Odoacre. Differiscono però nei contenuti: sotto la rubrica *De confirmatione legis D. N. Leonis A.*, Nov. Anth. 2 affronta il profilo della tecnica legislativa seguita da Antemio, mentre Nov. Anth. 3, preceduta dalla rubrica *De bonis vacantibus*, contiene i vari punti della riforma emanata da Antemio sotto l'influenza di Leone. L'indagine si svolgerà esaminando le due leggi congiuntamente, in base agli aspetti ritenuti, volta per volta, meritevoli di attenzione⁴. Qui di seguito si riportano i testi.

Nov. Anth. 2, *Impp. Leo et Anthemius AA. Luperciano P(raefecto) P(raetori) o* (19 mart. 468): *Ad consultationem clementiae nostrae dominus et pater meus princeps sacratissimus Leo super his, quae indulgentia principalis in diversos iam contulit vel processu temporis largietur, certum huius legis venerabili sanctione constituit, quod sub sacris suae perennitatis apicibus ad nostram quoque scientiam destinavit; quoniamque mundanis compendiis proficit, ut circa regendum utrumque orbem id praecipue custodiendum credamus, quod deliberatio communis elegerit, legem defaecatam libenter amplexi, quo ad omnes tam saluberrima constituta perveniant, sub hac pragmatica iussione ad amplitudinem tuam censuimus dirigendam, Lupercianae p(arens) k(arissimae) a(tque) a(man-*

⁴ Una lettura attenta delle due *novellae* fu compiuta alcuni decenni fa da J. Gaudemet, *Droits individuels et toute puissance impériale aux derniers jours de l'Empire*, in *Études de droit romain II. Institutions et doctrines politiques*, Napoli 1979, 131-141 = *Études offertes à Jean Macqueron*, Aix-en-Provence 1970, 341-349; v. anche G. Härtel, *Die zeitgeschichtliche Relevanz der Novellen des Kaisers Anthemius*, in *Klio. Beiträge zur Alten Geschichte* 64, 1982, 151-159.

tissime). Inlustris igitur et praeclsa magnificentia tua venerabilia constituta propositis divulgabit edictis, ut nullius praetereat notionem, quod in aeternum valere serenitas nostra decrevit. DAT. SVB DIE XIII KAL. APRIL. ROMAE D. N. ANTHEMIO A. CONSS. ACTUM SUB DIE EODEM

Nov. Anth. 3, *Impp. Leo et Anthemius* AA. (19 mart. 468): *Imperatoriae maiestatis est ex praesentibus causis etiam futuris providere temporibus et reserata ambiguitate sequenda decernere. Nam cunctorum census vocatur in dubium, si per licentiam principalem iura dominorum suam non habeant firmitatem. Itaque nos, quibus totius mundi regimen commisit superna provisio, et iuris regulam et aequitatis rationem volumus custodiri. Pius ac triumphator semper Augustus filius noster Anthemius, licet divina maiestas et nostra creatio pietati eius plenam imperii commiserit potestatem, tamen prudenti et cauta, qua pollet, aequitate per sacros adfatus nos credidit consulendos adserens in Italiae partibus multa exorta negotia ex donationibus, quas de alienis rebus principes contra legum cauta facere. Nam ut quisque vel meruit vel precatus est, de imperatoria veluti largitate plurima et magna detentat; emergunt autem personae, quae plerumque praedia vel res aliquas sui iuris adserant esse, quas ex principis munificentia diversi illicito titulo quaesierunt. Nam saepe ea, quae caduca dicebantur et donata sunt, consanguineus eius, qui sine herede putabatur, emergens reposcit; vel de captivitate liberati iure postliminii, quae sua vel propinquorum fuerant et aliis a principe concessa sunt, reddi sibi iure desiderant adstruentes secundum sacratissimas constitutiones legitimum sibi auxilium suffragari. Et cum res aliqua vindicatur a possessore, cui domus venerabilis aut donatione contulit aut venditione vel commutatione aut ultima voluntate transfudit quam scilicet iniuste aut minus idonee e contractu forsitan possidebat: utrum iure communi, quod petitor probavit suum, recipiet an praeter leges, quibus omnes utuntur, circa donationem regiam pronuntiandum erit, ut factum principis vel in aliena re donata aut vendita conprobetur? Nam cum de huiusmodi controversiis ab amplissimis cognitioribus tractaretur, prolata est constitutio de codice Theodosiano sub titulo 'de bonis vacantibus', qua divus Constantinus cavet, ut, si rem, quam princeps donavit, suam quisque potuerit adprobare, non eam recipiat, sed eo, cui donata est, firmiter possidente princeps petitori extrinsecus qua voluerit ratione succurrat. Haec cum nostris insinuarentur sensibus, relectis gestis, quae ad nos a filio nostro serenissimo principe sub praedicta consultatione directa sunt habita inter procuratores Dominae et Fortunati inlustrum personarum, serenitas nostra, cui cordi est in dies singulos consultiore tractatu et meliore deliberatione generi humano prospicere, satis putavit incongruum, ut tanta rebus negotiisque confusio vel iniquitas innectatur et unicuique suis uti non liceat neque pro suorum defensione legitimam habere tutamen, sed in arbitrio sit forte subripientis facilis et iniusta nonnumquam regiae donationis auctoritas et ut aliis iusta possessione fraudatis alii liberalitate iniusta ditentur, cum et ipse titulus supradictae constitutionis, unde consulta est nostra clementia, de vacantibus tantum, non de omnibus bonis atque substantiis evidenter loquatur. 1. Hac igitur in perpetuum valitura lege sancimus, ut, si quidem de bonis re vera vacantibus imperator aliquid pro sua liberalitate donaverit, hoc*

perpetuam obtineat firmitatem et nemo calumniam patiaturo de re, quam principalis in eum liberalitas iure contulerit; sin autem aliquis rem suam, sive tamquam vacantem sive alio quolibet titulo donatam, cupit repetere eamque sui iuris esse vel ad se devolutam ex legitima successione monstraverit, communi legum fruatur auxilio nec ex ulla, licet imperiali, donatione seu commutatione vel ex aliqua cuiuslibet contractus specie contra generale praesidium omnino laedatur, sive etiam a retro principum aliquo beneficium adserat sibi esse delatum, sive post aliquid tale fuerit subsecutum. 2. Hanc igitur constitutionem in causa etiam Dominae et Fortunati inlustrium personarum, quae huic legi praestitit occasionem, valere praecipimus, ut communi iure Cesiana massa, de qua quaeritur, praedictae Dominae in(lustri) feminae restituatur. Neque enim aliud imperatoriae maiestati, cui semper debet aequitas inhaerere et vigere iustitia, videtur adcommo-dum quam commune ius omnibus reservare subiectis et nihil amplius bonis licere principibus, nisi quod liceat privatis, et hanc liberalitatem praetendere, quae legibus et aequitate subnixa est, ut nemo se alienis et inlicitis ditatum laetetur, nemo bonis propriis defleat esse se privatum, Luper-ciane p(arens) k(arissime) a(tque) a(mantissime). 3. Inlustris igitur et magnifica auctoritas tua, quae hac saluberrima lege serenitas nostra constituit, observari et ad omnium notitiam edictis ex more propositis iubeat pervenire. DAT. SVB DIE XIII KAL. APRIL. ROMAE D. N. ANTHEMIO A. CONSS. ACTUM SUB DIE EODEM

L'incipit di Nov. Anth. 2 c'informa della genesi della norma, nascente dalla consultazione all'imperatore d'Oriente Leone: *Ad consultationem clementiae nostrae dominus et pater meus princeps sacratissimus Leo...* Seguono alcune infiammate proposizioni elogiative nei confronti di Leone. Della *consultatio* a lui diretta vi è traccia anche in Nov. Anth. 3: in primo luogo, quando Leone afferma che Antemio gli si era rivolto per avere lumi sulla questione trattata (*nos credidit consulendos*); in secondo luogo, quando, a distanza di parecchi righe, ritorna sulla richiesta avanzata dal collega e sul parere da lui stesso fornito (*relectis gestis, quae ad nos a filio nostro serenissimo principe sub praedicta consultatione directa...*; e qualche rigo più avanti: *unde consulta est nostra clementia...*).

Sempre in apertura di Nov. Anth. 2, è da notare l'appellativo di *dominus et pater meus*, usato da Antemio in formale ossequio verso il più anziano collega. Quest'ultimo, dal canto suo, nel *principium* di Nov. Anth. 3 chiama Antemio *filius noster*. Il concorso fra i due imperatori è sancito dal sintagma *deliberatio communis* che appare nella parte centrale di Nov. Anth. 2. Occorre precisare, tuttavia, che tale forma di collaborazione non si svolgeva su un piano paritario: come nota Gaudemet, «l'*unanimitas* et la collaboration qu'elle postule prennent donc ici une forme très spéciale, celle des rapports de fils à père, d'un premier à un second»⁵.

⁵ Gaudemet, *Droits individuels* cit. 134.

Quanto ai contenuti di Nov. Anth. 3, si segnala innanzitutto la singolare circostanza che a dettare la disciplina riportata nel *principium* e nel primo paragrafo è Leone, non Antemio. In altre parole, la parte più importante della costituzione appartiene a un imperatore diverso da quello che formalmente l'ha emanata. Si è accennato, inoltre, allo stile magniloquente che caratterizza il testo⁶, a cominciare dalla dichiarazione con cui Leone riservava alla maestà imperiale – cioè a se stesso – l'alto compito di provvedere anche per il futuro in base alle contingenze del presente, nonché di decidere, «una volta cancellato ogni dubbio» (*reserata ambiguitate*), sulle direttive da seguire: *Imperatoriae maiestatis est ex praesentibus causis etiam futuris providere temporibus et reserata ambiguitate sequenda decernere*. Si accennava poi alla questione giuridica alla base dell'intervento imperiale, se cioè i diritti dei proprietari (*iura dominorum*) costituiti per mezzo di autorizzazione imperiale (*per licentiam principalem*) avessero o meno stabilità; e solo dopo aver proclamato, con rinnovata enfasi, l'altezza della propria missione nel nome del diritto e dell'equità (*et iuris regulam et aequitatis rationem volumus custodiri*)⁷, Leone giungeva finalmente a far menzione del collega *minor*, senza trascurare di sottolineare la propria posizione di superiorità, avendo Antemio ricevuto il sommo comando imperiale grazie alla maestà divina e alla propria volontà (*licet divina maiestas et nostra creatio pietati eius plenam imperii commiserit potestatem*).

La menzione del collega serviva a Leone per ricordare l'occasione che aveva dato luogo alla necessità della *consultatio*. A lui si era rivolto Antemio per un consulto (*nos credidit consulendos*), dato che in talune parti d'Italia erano sorti problemi in seguito alle donazioni di beni altrui, effettuate dagli imperatori in violazione delle garanzie di legge (...[*Anthemius*] *adserens in Italiae partibus multa exorta negotia ex donationibus, quas de alienis rebus principes contra legum cauta facere*). Più nello specifico, il caso all'origine della *novella* viene richiamato all'inizio del § 2, quando finalmente a parlare è lo stesso Antemio. In tale punto egli ordinava che la normativa disposta da Leone – di cui, si ripete, è la paternità dei primi paragrafi – dovesse valere nella causa giudiziaria instaurata da *Domnina* e *Fortunatus*, «persone illustri»: causa che aveva condotto all'emanazione della nuova disciplina (*Hanc igitur constitutionem in causa etiam Domninae et Fortunati inlustrium personarum, quae huic legi praestitit*

⁶ Per un'analisi dello stile delle costituzioni di quest'epoca è ancora oggi fondamentale lo studio di R. M. Honig, *Humanitas und Rhetorik in spätrömischen Kaisergesetzen*, Göttingen 1960.

⁷ Sui richiami di Nov. Anth. 3.2 all'*aequitas* e alla *iustitia* v. G. G. Archi, *Sanctissimum templum iustitiae*, in *Studi sulle fonti del diritto*, cit. 212 ss.; lo stesso A., *La legislazione di Giustiniano e un nuovo vocabolario delle costituzioni di questo imperatore*, in *SDHI*. 42, 1976, 13, collega il § 2 di Nov. 3 a C. 1.14.4, nell'ottica del primato della legge rispetto all'imperatore.

occasionem, valere praecipimus). Subito dopo si precisava l'effetto principale che ne conseguiva: il dominio terriero oggetto di controversia, la *massa Cesiana*, avrebbe dovuto essere restituito alla richiedente *Domnina* secondo il diritto comune (*ut communi iure Cesiana massa, de qua quaeritur, praedictae Dominae inlustri feminae restitatur*).

Se questo era il motivo contingente ispiratore della *novella*, è lecito tentare di ricostruire il quadro più ampio entro cui si colloca l'intera vicenda. Innanzitutto dal punto di vista storico-politico. Nipote di Antemio *senior*, dopo aver intrapreso la carriera militare e sposato la figlia dell'imperatore Marciano, Antemio era divenuto *magister utriusque militiae* ed era stato insignito del titolo di *patricius*. Aspirante, in un primo momento, al trono di Oriente, gli era stato poi preferito Leone, che aveva deciso di allontanarlo dalla corte orientale per evitare, in quella sede, la sua presenza, scomoda perché ancora influente. Leone gli assegnò dunque l'Occidente, e nel 467 Antemio partì con i propri eserciti per l'Italia, dove, nei pressi di Roma, venne incoronato Augusto nel mese di aprile⁸. L'Occidente, costantemente minacciato dai Vandali, allo scopo di resistere ai continui attacchi barbarici aveva bisogno di mantenere stretta l'alleanza con l'altra *pars*, per cui sono facilmente spiegabili sia l'atteggiamento di subalternità di Antemio nei riguardi di Leone⁹, sia la netta ostilità di entrambi gli imperatori a qualsiasi ipotesi di integrazione con i barbari, in contrasto con gli orientamenti sostenuti decenni prima da Teodosio il Grande¹⁰. L'intesa tra Leone e Antemio, suggellata dalle nozze tra il figlio di Antemio e la figlia di Leone, aveva per obiettivo primario la sconfitta dei Vandali, contro i quali la campagna militare – destinata poi a fallire per l'insipienza del comandante della flotta navale di Costantinopoli, Basilisco – iniziò proprio al tempo della riforma in esame, nella primavera del 468¹¹.

Osserviamo più da vicino il problema giuridico. Il processo intentato da *Domnina* e *Fortunatus* nasceva, come si è detto, dalla pretesa violazione (poi rivelatasi fondata, stando alla pronuncia di Antemio) del diritto di proprietà su alcuni territori, a causa di qualche donazione effettuata da uno o più imperatori precedenti (non meglio precisati). Costoro erano soliti procedere ad atti di liberalità per mezzo di date categorie di beni – già appartenenti a privati, ma attualmente privi di

⁸ Cfr. Härtel, *Die zeitgeschichtliche Relevanz* cit. 152-153.

⁹ V. anche Gaudemet, *Droits individuels* cit. 134, che parla di «supériorité incontestable de l'empereur de Constantinople».

¹⁰ Su questi profili v. per tutti U. Roberto, *Politica, tradizione e strategie familiari: Antemio e l'ultima difesa dell'unità dell'impero (467-472)*, in U. Roberto-L. Mecella (a c. di), *Governare e riformare l'impero al momento della sua divisione: Oriente, Occidente, Illirico*, Roma 2015, 21 ss.

¹¹ Cfr. M. Mazza, *I Vandali, la Sicilia e il Mediterraneo nella tarda Antichità*, in *Kokalos*, 1997-1998, 127-133; in generale E. Stein, *Histoire du bas-Empire* I, Paris 1959, 245 ss., e De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica* cit. 358-363.

titolarità – spesso indicati, nelle fonti, come *bona caduca et vacantia*. Una precisa distinzione concettuale fra le due specie non è sempre agevole, in presenza di una terminologia a volte oscillante; in generale si può dire che per *bona caduca* s'intendono i beni oggetto di successione testamentaria, a titolo universale o particolare, che per varie ragioni – specie per i casi d'incapacità del destinatario – non potevano essere trasferiti ai beneficiari designati *mortis causa*. *Bona vacantia* erano invece quelli la cui proprietà non poteva essere trasferita *mortis causa* in assenza di eredi¹². Il punto in comune era costituito dalla mancanza, in entrambi, di titolarità attuale da parte di privati, il che legittimava la loro avocazione al fisco e dunque all'imperatore, che poteva farne oggetto di donazione.

Restava aperta però la possibilità di confische abusive, almeno nel caso in cui, in un momento successivo alla donazione, si presentassero altri soggetti (prima ignoti) invocando, in base alle disposizioni testamentarie, il loro legittimo titolo sui beni nel frattempo donati dall'imperatore. È questo il punto nevralgico della questione giuridica affrontata, riguardante i territori occidentali, oggetto di donazioni 'facili' nel giudizio imperiale. Nel caso di sopravvenienza di aventi diritto in precedenza sconosciuti, l'alternativa era se la donazione effettuata restasse valida (per cui i donatari conservavano il diritto sui beni in quanto provenienti dalla munificenza imperiale), oppure se essa fosse da considerarsi invalida, per cui i beni dovevano essere restituiti ai legittimi titolari. L'ipotesi che dà luogo all'*impasse* è descritta lucidamente al centro del *principium* di Nov. Anth. 3: *emergunt autem personae, quae plerumque praedia vel res aliquas sui iuris adserant esse, quas ex principis munificentia diversi inlicito titulo quaesierunt*. Nel prosieguo si fanno due esempi di tale eventualità: il primo, che comparisse un consanguineo del *de cuius*, in precedenza ignoto, il quale rivendicasse come a lui spettanti i beni donati; il secondo, che si liberasse dalla condizione di schiavo presso il nemico un soggetto, il quale *iure postliminii* chiedesse che gli venissero restituite le cose sue o dei parenti, già concesse ad altri dal principe: *Nam saepe ea, quae caduca dicebantur et donata sunt, consanguineus eius, qui sine herede putabatur, emergens reposit; vel de captivitate liberati iure postliminii, quae sua vel propinquorum fuerant et aliis a principe concessa sunt, reddi sibi iure desiderant adstruentes secundum sacratissimas constitutiones legitimum sibi auxilium suffragari*.

¹² Per il regime giuridico di età classica di entrambe le categorie di beni v. per tutti Y. González Roldán, *Il senatoconsulto Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum nella lettura di Ulpiano*, Bari 2008, 56-76, cui rinvio per ulteriori indicazioni.

Il testo prosegue ponendo con chiarezza l'interrogativo che s'intendeva sciogliere: qualora la *res* (esemplificata con una casa) fosse stata rivendicata dal legittimo possessore, avendola ricevuta per donazione, vendita, permuta o disposizione di ultima volontà, il giudizio che ne sarebbe sorto doveva essere deciso in base al diritto comune o al di fuori delle leggi ordinarie, in modo da approvare senza riserve l'operato del principe? *Et cum res aliqua vindicatur a possessore, cui domus venerabilis aut donatione contulit aut venditione vel commutatione aut ultima voluntate transfudit quam scilicet iniuste aut minus idonee e contractu forsitan possidebat: utrum iure communi, quod petitor probavit suum, recipiet an praeter leges, quibus omnes utuntur, circa donationem regiam pronuntiandum erit, ut factum principis vel in aliena re donata aut vendita conprobetur?*

Leone c'informa che del problema si era occupato Costantino, con una norma che viene puntualmente indicata nella sua collocazione all'interno del codice, oltre che sunteggiata nei contenuti: *Nam cum de huiusmodi controversiis ab amplissimis cognitoribus tractaretur, prolata est constitutio de codice Theodosiano sub titulo 'de bonis vacantibus', qua divus Constantinus cavit, ut, si rem, quam princeps donavit, suam quisque potuerit adprobare, non eam recipiat, sed eo, cui donata est, firmiter possidente princeps petitori extrinsecus qua voluerit ratione succurrat.* In sintesi, con tale costituzione, emanata nel 326¹³, Costantino aveva stabilito che le donazioni imperiali effettuate provocando una lesione al diritto dei reali titolari dovessero restare ferme e valide, mentre i richiedenti avrebbero trovato soddisfazione in altro modo, indicato solo genericamente (*extrinsecus*). Se non è chiaro in che cosa consistesse la forma alternativa di compensazione di cui parlava l'imperatore, è però evidente che in tal modo gli interessi dell'assolutismo imperiale finivano per prevalere; come osserva Gaudemet, «la générosité impériale récompensait des services, sans doute des fidélités. La justice et l'habileté politique plaidaient en faveur des donataires»¹⁴.

A distanza di quasi un secolo e mezzo, i tempi dovettero sembrare maturi per una radicale inversione di tendenza¹⁵. Il precedente indirizzo venne giudicato, con la consueta enfasi, «incongruo» (*serenitas nostra, cui cordi est*

¹³ In CTh. 10.8.3, su cui v. di recente A. Agudo Ruiz, *Estudios de derecho fiscal romano*, Madrid 2016, 51 ss.

¹⁴ Gaudemet, *Droits individuels* cit. 139.

¹⁵ In precedenza altre *novellae* si erano occupate delle procedure di richiesta, da parte di privati, di *bona caduca* o rivendicati dal fisco: due emanate in Oriente da Teodosio II (Nov. Th. 17.1 del 439 e Nov. Th. 17.2 del 444), una in Occidente da Maiorano (Nov. Mai. 5 del 458), ma senza introdurre particolari innovazioni.

in dies singulos consultiore tractatu et meliore deliberatione generi humano prospicere, satis putavit incongruum...), e si affermò il principio opposto: la liberalità del principe si sarebbe potuta esercitare esclusivamente sui patrimoni privi di titolari. Probabilmente Antemio, d'accordo con Leone, ritenne preferibile addossare su quest'ultimo la responsabilità politica della delicata scelta legislativa compiuta. D'altro canto Leone ebbe cura di delimitare l'ambito della riforma (*de vacantibus tantum, non de omnibus bonis atque substantiis evidenter loquatur*), riaffermando, contro l'arbitraria posizione di Costantino, il primato della giustizia e dell'equità¹⁶.

Segue il § 1, contenente le nuove prescrizioni in materia: la donazione imperiale doveva avere piena efficacia soltanto per i beni di cui fosse certa ed effettiva l'assenza di ogni titolarità sui medesimi, e solo a tale situazione si sarebbe riconosciuta *perpetua firmitas*; per i beni restanti si doveva far ricorso al diritto comune (...*communi legum fruatur auxilio*). Termina qui il regime stabilito da Leone: con il successivo § 2 prende la parola Antemio limitandosi, peraltro, ad applicare la disciplina alla causa di *Domnina* e di *Fortunatus*. Il drastico mutamento di indirizzo è forse spiegabile con le condizioni economiche e sociali in cui in quel particolare momento versava l'impero d'Occidente. Com'è noto, esso si stava sgretolando sotto i colpi dei barbari e ben presto, a distanza di pochissimi anni, sarebbe definitivamente crollato, perciò mantenere in piedi una legge che salvaguardava in ogni caso gli atti di liberalità del principe, anche a scapito dei diritti dei veri titolari, poteva essere rischioso per la stabilità interna, alimentando tensioni e rivolte popolari.

La demagogica propaganda che si avverte con chiarezza in più punti della *novella* intendeva probabilmente esaltare lo sforzo compiuto dal principe per venire incontro alle esigenze dei sudditi; tuttavia, dinanzi all'imminente rovina dell'impero, devastato e dilaniato in molte parti del suo immenso territorio da invasioni, guerre e carestie, suonano paradossali le parole inneggianti alla giustizia, equità e legalità, che si leggono alla fine della *novella*. Così come lo è l'ordine di Antemio rivolto al prefetto del pretorio Luperciano: diffondere il più possibile i contenuti della riforma, perché essa avrebbe dovuto *in aeternum valere*. Al contrario, l'eternità proclamata da Antemio era destinata a durare solo qualche anno ancora. La storia dell'impero d'Occidente era ormai storia degli stati romano-barbarici¹⁷, ma contro ogni visione realistica la maestà imperiale continua a manifestare una fede incrollabile in un governo stabile e unito nelle sue *partes*. Così si esprime Antemio verso la fine di Nov.

¹⁶ Cfr. Gaudemet, *Droits individuels* cit. 141.

¹⁷ Così De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica* cit. 363.

Anth. 2: ut circa regendum utrumque orbem id praecipue custodiendum credamus, quod deliberatio communis elegerit, legem defaecatam libenter amplexi, quo ad omnes tam saluberrima constituta perveniant... Da notare la forza metaforica di *amplexi*: nella visione, ottimistica ma illusoria, di uno degli ultimi imperatori d'Occidente, una catena indissolubile avrebbe legato per sempre i due governi, «avvinti» (*amplexi*) nelle funzioni di emanazione delle leggi e di risoluzione di problemi sorti dalla prassi.

Andrea Lovato
Università di Bari
andrea.lovato@uniba.it

